



# **TRIBUNALE DI ROMA**

SEZIONE LAVORO 4<sup>^</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato  
la seguente

## **SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 195 2016 RG

**FRA**

domiciliato elettivamente in

nello studio dell'Avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende in virtù di  
procura alle liti;

**E**

domiciliata elettivamente

nello studio dell'Avv. PANARITI PAOLO e COMPAGNINO MASSIMO che la  
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti;

### **Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con ricorso in opposizione ex art. 1, comma 51 L. 92/2014  
ha impugnato l'ordinanza n. 124677/2015 del 10.12.2015,  
emessa all'esito del giudizio n. R.G. 41431/2014, con la quale il Tribunale  
di Roma ha rigettato il ricorso ex art. 1, comma 47, L. 92/2012, depositato  
dallo stesso ricorrente in data 16.12.2014.

Con l'odierna opposizione il lavoratore insiste nel lamentare la  
illegittimità del licenziamento intimatogli con la raccomandata n.  
149540708935 del 24.04.2014 (confermato con il telegramma del  
5.06.2014) alla stregua della inesistenza di giusta causa o giustificato  
motivo oggettivo, della mancanza dei requisiti formali e sostanziali e della  
inapplicabilità del superamento del periodo di comporta, in forza della  
presunta sussistenza di un nesso di causalità tra la malattia contratta e le  
mansioni svolte.



Il Giudice di prime cure, nonostante avesse dato riscontro di quanto allegato in ricorso, tuttavia, aveva, pur avendo diversamente datato a circa undici mesi dopo l'efficacia del licenziamento, inspiegabilmente respinto la domanda esclusivamente in virtù della genericità dell'eccezione di incompatibilità delle mansioni con lo stato di salute dell'istante.

La convenuta si è costituita, anche in questa fase, chiedendo la conferma dell'ordinanza di *prime cure*, con riforma della motivazione nella parte in cui, aderendo alla interpretazione di parte avversa, aveva fatto decorrere gli effetti del licenziamento dal giorno 11.3.2015; la inammissibilità della diversa prospettazione odierna relativa alla riconducibilità della malattia a responsabilità datoriale rispetto a quella di prima fase, afferente la non computabilità dei ricoveri nel comparto (ha anche fatto presente la impossibilità di disporre la reintegra attesa la stipulazione di un contratto di affitto di azienda e la cessazione dell'esercizio della propria attività e ulteriormente dedotto che, in data 29.04.2016, aveva depositato presso il Tribunale di Roma, una seconda domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L. Fall., ad ulteriore riprova della gravissima attuale crisi).

Alla odierna udienza, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il processo è stato quindi deciso, a seguito di concessione di termine per lo scambio di note.

L'opposizione non può essere accolta.

In sede di ricorso ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. 92/2012, il licenziamento, efficace con riferimento alla data del deposito della memoria della convenuta, confermato con telegramma riferentesi alla giusta causa, del 5 giugno 2014<sup>(1)</sup>, è stato ritenuto legittimo.

Il , infatti, aveva lamentato di non aver mai ricevuto la lettera di licenziamento del 24 aprile, a causa dei ripetuti ricoveri ospedalieri cui era stato costretto, successivamente alla crisi respiratoria verificatasi sul luogo di lavoro, in data 12.4.2013, e di non essere a conoscenza dei motivi del licenziamento; che non sussisteva in ogni caso la giusta causa, non era stata rispettata a procedura ex art. 7 L. 300/70, dovendosi altresì escludere il riferimento al superamento del periodo di comparto, atteso il riferimento alla giusta causa contenuto nel telegramma.

Il Giudice dell'ordinanza ha invero ritenuto, quanto alla lettera del 24 aprile, che la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 C.c., non potesse ritenersi operante; che la presunzione di conoscenza non potesse trovare applicazione, non avendo la parte datoriale agito secondo correttezza e buona fede, data la conoscenza dei ricoveri ospedalieri del

<sup>1</sup> Nel telegramma si legge "... con la presente le confermiamo l'avvenuta cessazione del suo rapporto di lavoro con la scrivente a seguito del tentativo di recapito della A/R 149549540708935 in giacenza dal 24 aprile 2014 (data effettiva di risoluzione del rapporto lavorativo). Le ricordiamo che il licenziamento ha avuto effetto in data 24 aprile 2014 come previsto dalla normativa vigente, ex art. 1335 c.c. e confermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale"



lavoratore e della sua momentanea assenza dal proprio domicilio (di conseguenza è stato ritenuto che il lavoratore fosse venuto a conoscenza del licenziamento e della relativa motivazione solo con il deposito della memoria di costituzione in giudizio dell'11.3.2015).

Ciò nonostante il ricorso non ha trovato accoglimento, in quanto era pacifico che il [redacted] era stato assente per un periodo superiore a quello previsto dal capo H del CCNL, circostanza supposta alla doglianza relativa al fatto che, tali assenze, in ogni caso, non avrebbero potuto essere considerate al fine anelato (eccezione avanzata anche nella prima fase in udienza), in quanto imputabili a responsabilità datoriale ed, in specie, alla adibizione in mansioni incompatibili con il suo stato di salute (circostanza tuttavia allegata in maniera generica e quindi influente).

Ciò premesso il Tribunale osserva, tuttavia, quanto segue,

E' noto che la efficacia del licenziamento, atto unilaterale recettizio, suppone che la manifestazione negoziale sia portata a conoscenza del destinatario nelle forme stabilite dalla legge e che, pertanto, possa trovare applicazione anche la norma di cui all'art. 1335 C.c..

Qualsiasi dichiarazione diretta ad una determinata persona, si reputa, infatti, conosciuta, quando giunge all'indirizzo del destinatario tranne che questi non provi di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia: non è richiesta quindi la effettiva conoscenza, essendo sufficiente che il destinatario sia stato posto nella condizione di poter, appunto, conoscere la dichiarazione a lui diretta.

Tuttavia, e ciò è stato ritenuto nella ordinanza impugnata, essendo la parte datoriale a conoscenza dei ricoveri ospedalieri del [redacted], tale presunzione non poteva ritenersi operante, in quanto contraria ai principi di buona fede e correttezza, in ragione dell'impedimento – conosciuto dalla parte datoriale - del lavoratore.

Si tratta, invero, di presunzione *iusuris tantum*: la norma infatti fa salva la possibilità che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa (da valutarsi in base alle concrete modalità di comunicazione, caso per caso) nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione e, quindi, al fine di escluderla, non appare sufficiente una qualsiasi causa di impedimento soggettivo (quale il ricovero in ospedale, o l'esserci ad es. assentato per un viaggio), bensì un evento straordinario ed imprevedibile (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5393/92 conf. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3061/90).

Sostiene, quindi, la Società che il giudice dell'ordinanza avrebbe dovuto fermarsi alla constatazione della avvenuta conoscenza della raccomandata inviata in data 18 aprile, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 24.4.2014, in quanto il principio di presunzione di conoscenza ex 1335 C.c. opera in via oggettiva, per il solo fatto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione e configurandosi, il comportamento del [redacted], come vero e proprio rifiuto, essendo stato più volte informato della giacenza della raccomandata presso la sua residenza (conferma di tale



atteggiamento si ha dal comportamento avuto dallo stesso lavoratore a seguito della ricezione del telegramma del 5 giugno 2014, di conferma del licenziamento precedentemente intimato; anche dopo la ricezione di tale telegramma, infatti, il [redacted] non si è recato a ritirare la raccomandata e quindi appare contraddittorio invocare l'ignoranza, a proprio favore).

Ritiene, invero, il Giudicante che, nella presente fattispecie, debba considerarsi la fattispecie concreta per come realizzatasi, nello specifico contesto di riferimento quale risultante agli atti, e che si imponga una valutazione delle connotazioni soggettive dei comportamenti di entrambi i soggetti coinvolti.

Se si vuole, infatti, prescindere dalla valenza oggettiva che parte della giurisprudenza conferisce alla presunzione più volte richiamata (ex art. 1335 C.c.) e se, da un lato, deve darsi certamente rilievo alla conoscenza di parte datoriale dei ricoveri ed, in generale, delle assenze del [redacted] dal proprio domicilio, deve anche, parimenti, tenersi nella debita considerazione il comportamento dello stesso destinatario, dovendo apprezzarsi quale presupposto della applicabilità della richiamata presunzione, appunto, il fatto che il luogo/indirizzo, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario, in modo da consentirgli la effettiva cognizione del suo contenuto.

Dal ch  deriva che, anche il [redacted], usando la ordinaria diligenza e quantomeno dalla ricezione del telegramma (che comunque si riferisce al pregresso licenziamento, seppure erroneamente richiamando la giusta causa, ed al tentativo di recapito della raccomandata), doveva considerarsi a conoscenza della precedente comunicazione di licenziamento, essendo stato posto nella condizione di conoscere il contenuto specifico della precedente comunicazione.

In ogni caso, agli atti risulta che, solo nei primi certificati medici   indicato l'indirizzo di reperibilit  della madre del [redacted] mentre, non essendone indicato alcuno negli altri, la societ  non pu  ritenersi essere stata inadempiente nel far riferimento all'indirizzo di residenza (v. all. 6 e segg. ric.).

La doglianza relativa alla illegittimit /inefficacia del licenziamento quindi, correttamente, non viene accolta dal Giudice della prima fase, proprio perch  appare incontestato il superamento del periodo di comporto di 12 mesi e perch , nonostante la considerazione della relativa doglianza (in realt  da considerarsi tempestiva nella misura in cui la tardiva conoscenza appare ascrivibile al comportamento omissivo del [redacted]), non appare adeguatamente allegata e comprovata.

A riguardo, infatti, il [redacted], ancor di pi  nella presente fase di opposizione, si riferisce alla ascrivibilit  dello stato patologico che aveva generato i ricoveri e lo stato di malattia ed al comportamento della Societ , la quale lo avrebbe adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.



In proposito il ricorrente ha dedotto che già all'epoca del malore dell'aprile 2013 era bisognevole di protesi di ossigeno nelle ore notturne mentre l'eccessivo sovrappeso e le complicazioni respiratorie, mal si conciliavano con la postura che assumeva durante la guida dei pulmini, per 8 ore al giorno (perciò si era sentito male proprio durante la prestazione lavorativa).

In punto di allegazione e prova, sul punto, tuttavia la S.C. si è espressa chiaramente in più occasioni ribadendo il principio secondo cui incombe "...sul lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate" (sent. n.25072/2013) mentre: "...l'onere probatorio a carico del lavoratore non è limitato alla prova dell'evento lesivo, ma comprende anche la prova del nesso causale tra tale evento e l'attività svolta" (sent. n. 12241/2015).

Si condivide quindi quanto già sottolineato sul punto nella ordinanza, in quanto, in ogni caso, il ricorrente, avrebbe dovuto scomporre quanto alla prova del nesso causale, i vari periodi dell'attività lavorativa, ed allegare, attesa la natura non rischiosa né particolarmente usurante dell'attività lavorativa, i motivi per cui le modalità concrete della prestazione resa avrebbero aggravato il suo stato di salute, portato a conoscenza della parte datoriale, ed allegare in quale misura si sarebbe dovuto rideterminare il contenuto delle mansioni in concreto espletate, così permettendo di valutare l'esistenza e la consistenza dell'inadempimento datoriale, rispetto agli obblighi di protezione nella specifica fattispecie.

Attesa la irrimediabile carenza di allegazione, quindi neppure può darsi ingresso alla ctu medico legale. L'accertamento peritale, infatti, non può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta attenendo, l'indagine relativa, unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, la quale dev'essere fornita dalla parte gravata dal relativo onere e potendo, quindi, essere disposta unicamente per fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti ma non per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza degli stessi.

In definitiva quindi la parte dispositiva dalle ordinanza va integralmente confermata alla stregua delle motivazioni sopra esposte.

Le spese processuali seguono l'ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo in calce.

*P.Q.M.*

*Ogni diversa istanza e domanda disattese, rigetta il ricorso del ..... e per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa inter partes in data 10.12.2015; condanna il ..... al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00.*

*Così deciso in Roma, in data 23.6.2016*

*Il Giudice*

